



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 156 del 24/11/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

11) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ HERMADA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIA MAURO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.84 LND DEL 05/10/2023

(Gara: HERMADA – REAL SANVITTORESE del 01/10/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 106 del 20/10/2023

Con delibera pubblicata il 05.10.2023 sul C.U. n. 84 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara HERMADA – REAL SANVITTORESE del 01/10/2023 – Campionato Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica per 4 giornate al Sig. FIA Mauro, calciatore tesserato della soc. HERMADA “[...] perché rivolgeva, all’arbitro espressioni ingiuriose. (art. 36 comma 1 del CGS).[.]”.

Il referto arbitrale riportava l’espulsione del calciatore per doppia ammonizione al 20’ del 2° tempo, attribuendo allo stesso “[...] [PROTESTE] protesta con parole o gesti nei confronti degli Ufficiali di Gara.

[COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO] Tenta di ingannare l’Arbitro fingendo un infortunio o di aver subito un Fallo (Simulazione)

Il ragazzo è stato allontanato di forza dai propri compagni e nel mentre inseriva nei miei confronti con le seguenti espressioni: ‘pezzo di merda, vaffanculo’ [.]”.

Con reclamo preceduto da preannuncio ritualmente depositati, la soc. SSD HERMADA SRL, in persona del presidente Sig. Lauretti Yuastin, contestava la sopra indicata sanzione ritenendola eccessivamente afflittiva in base ai fatti accaduti, deducendo che, subito dopo aver ricevuto l’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore sarebbe stato circondato da alcuni suoi compagni e poi fatto accomodare fuori dal terreno di gioco.

Per tali ragioni la reclamante chiedeva che fosse annullata la squalifica o, in subordine, che la stessa fosse riformata in misura meno afflittiva.

All'udienza del 19 ottobre 2023 nessuno compariva per la società reclamante.

La Corte passava, quindi, all'esame del reclamo in parola.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e i documenti e valutate le motivazioni addotte dalla soc. HERMADA, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

A tal proposito, giova innanzitutto premettere come a seguito della novella occorsa nel maggio 2023, tutte le sanzioni minime previste dall'articolo 36 CGS siano state inasprite.

Di talché, l'art. 36 c.1 CGS nella sua formulazione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, così dispone:

“Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. [..]”

Tanto premesso, considerato il valore di prova privilegiata riconosciuta dall'art. 61 CGS ai rapporti e supplementi di gara, e che le espressioni (*pezzo di merda, vaffanculo*) rivolte al Direttore di gara dal calciatore FIA Mauro integrano senz'altro una *condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara* di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 36 CGS, la sanzione della squalifica per 4 giornate irrogata al calciatore risulta congrua, stante la corrispondenza al minimo edittale previsto dalla norma sopra citata e l'assenza di circostanze attenuanti .

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 ottobre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

14) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CISTERNA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.94 LND DEL 12/10/2023

(Gara: CISTERNA CALCIO – AURORA VODICE SABAUDIA del 08/10/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 117 del 27/10/2023

Con rituale reclamo, la società Cisterna Calcio ha impugnato l'ammenda di € 400,00 comminata dal Giudice Sportivo perché la gara era da disputarsi in assenza di pubblico sostenendo che la tribuna era agibile e che i relativi documenti erano stati inviati precedentemente la disputa della gara.

A riguardo occorre rilevare che il provvedimento con cui era stata disposta che la partita si disputasse in assenza di pubblico non era stato ancora revocato o modificato dagli Organi Federali prima dello svolgimento della gara in questione.

La società reclamante, anche in presenza di un titolo abilitativo o della concessione a altra società di utilizzare il medesimo impianto in presenza di pubblico, quindi, avrebbe dovuto continuare a rispettare il provvedimento al momento vigente.

Il Giudice di prime cure, quindi, ha correttamente sanzionato la condotta tenuta.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA

17) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PARIOLI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCALIA LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 LND DEL 18/10/2023

(Gara: PARIOLI CALCIO – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 15/10/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Parioli Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 102 del 18/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Scalia Luca per 5 gare "*perché entrava sul terreno di gioco rivolgendo all'arbitro espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva allo stesso minacce veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Reiterava tale comportamento a fine gara (Sanzione così determinata in virtù dell'art. 36 CGS primo comma lett. a del CGS).*"

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse riformata la decisione impugnata e, conseguentemente, ridotta la squalifica al calciatore in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti per cui è procedimento.

Questa Corte, in considerazione dell'entità dei fatti e della condotta posta in essere dal giocatore Scalia, tenuto altresì conto di quanto riportato nel referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - ritiene che la sanzione inflitta sia del tutto congrua e determinata entro i limiti edittali previsti dal sopra richiamato art. 36 del Codice Giustizia Sportiva, che al primo comma, lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Per tali motivi, Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

25) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DREAMING FOOTBALL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLA VALERIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.56 SGS DEL 26/10/2023

(Gara: DREAMING FOOTBALL ACADEMY – CYNTHIALBALONGA del 21/10/2023 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 03/11/2023

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Dreaming Football Academy ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 56 SGS del 26/10/2023, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Cappella Valerio per 3 gare "Perché a seguito di espulsione, dalla tribuna reiterava espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro. A fine gara si recava con altri sostenitori presso lo spogliatoio dell'arbitro."

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse annullata la decisione impugnata per illegittimità dei provvedimenti adottati ovvero, ridotta la squalifica al calciatore in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti per cui è procedimento.

Questa Corte, in considerazione dell'entità dei fatti e della condotta posta in essere dal giocatore Cappella Valerio, tenuto altresì conto di quanto riportato nel referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - ritiene che la sanzione inflitta sia del tutto congrua, non riscontrando elementi utili e sufficiente ad una eventuale riduzione della pena comminata.

Per tali motivi, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

16) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 LND DEL 18/10/2023 (Gara: CITTA DI LENOLA – STERPARO del 01/10/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 10/11/2023

Con appello inoltrato ritualmente e nei termini, la società Sterparo ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo competente che, rilevando una irregolarità procedurale, aveva dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato in primo grado dalla società avverso il risultato della gara in epigrafe, ove aveva denunciato la presenza nelle fila dell'antagonista di ben cinque calciatori in posizione irregolare in quanto in costanza di squalifica.

In particolare, la società afferma che l'omessa comunicazione del preannuncio di reclamo alla società reclamata non derivava da una colpevole omissione ma dalla errata comunicazione dell'indirizzo pec fornito agli organi federali dalla società Città di Lenola.

Infatti, sempre a dire della reclamante, il preannuncio sarebbe stato inviato all'indirizzo rilevato dalla società tramite gli elenchi pubblicati sui portali della Federcalcio ma sarebbe stato restituito al mittente per errore nell'indirizzo pec.

Protestava quindi l'assoluta regolarità del suo agire e censurava la decisione impugnata che non aveva tenuto conto di tali circostanze.

Nel merito ribadiva l'irregolarità della posizione dei calciatori in questione in quanto le squalifiche comminate agli stessi in gare della coppa provincia di Latina categoria juniores under 19 andavano scontate in gare ufficiali di campionato della prima squadra e non, come sostenuto dal Giudice Sportivo, in gare di coppa.

Il reclamo è infondato in relazione alla censura avverso la decisione di inammissibilità del ricorso in primo grado. Invero l'indirizzo pec della società Città di Lenola era ed è ricavabile dall'area riservata alle società che possono accedervi con le proprie credenziali ed attingere i dati di contatto delle consorelle.

Né può essere giustificata l'omissione di ulteriori ricerche che, nell'immediatezza, la società avrebbe dovuto condurre, una volta ricevuto il messaggio di mancato recapito dal sistema per indirizzo errato.

In questa sede, quindi, non si possono sanare irregolarità che hanno portato all'inammissibilità del reclamo in primo grado.

D'altro canto, la comunicazione del preannuncio di reclamo in primo grado anche alla società reclamata, introdotta nel nuovo codice di giustizia sportiva, soddisfa a quelle esigenze di piena conoscenza delle parti di ogni fase del procedimento, sin dalla potenziale instaurazione determinata dall'inoltro del preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo.

Diversamente opinando si finirebbe per vanificare un adempimento che il legislatore sportivo ha introdotto con evidenti finalità di integrazione piena del contraddittorio tra le parti del procedimento sportivo.

Ciò detto, non di meno, la Corte non può ignorare l'integrale contenuto di un atto di impugnazione regolarmente inoltrato e comunicato alla controparte.

Dalla lettura delle motivazioni del gravame appare denunciata la posizione irregolare di ben cinque calciatori della società Città di Lenola tra cui il calciatore Rizzi Andrea, classe 2002, la cui posizione è già stata giudicata irregolare da questa Corte, nella gara appena precedente Montenero – Città di Lenola del 24-9-2023, come da pronuncia pubblicata sul comunicato ufficiale n. 130 del 3-11-2023.

Da questo discende l'obbligo per il Collegio giudicante, non potendosi adottare decisioni d'ufficio sulla posizione irregolare dei calciatori in questo grado di giudizio, di rimettere alla Procura Federale della F.I.G.C. il vaglio sulla eventuale commissione da parte della società Città di Lenola, del calciatore Rizzi Andrea e del legale rappresentante della società, della violazione delle norme per l'esecuzione delle sanzioni di squalifica, con il conseguente deferimento al Tribunale territoriale competente.

Risulta infatti che il calciatore Rizzi, alla data della gara in epigrafe del 1-10-2023, non avesse mai

scontato la squalifica di una gara comminata nella precedente stagione sportiva, nell'ultima gara della Coppa Provinciale di Latina della categoria Juniores Under 19.

In conclusione, il reclamo va rigettato e gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché provveda al deferimento al Tribunale Federale territoriale competente dei tesserati e della società per le violazioni sopra evidenziate.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

26) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AC CASTRO DEI VOLSCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATORI SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 LND DEL 31/10/2023

(Gara: CITTA DI LENOLA – AC CASTRO DEI VOLSCI del 29/10/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 10/11/2023

Con rituale reclamo, la società AC Castro dei Volsci ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Simone Liberatori, sostenendo che lo stesso non aveva pronunciato alcuna frase irrispettosa nei confronti dell'assistente di gara. Chiedeva quindi una riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, infatti, al termine della gara, si avvicinava all'assistente all'arbitro n. 1 e poggiandogli una mano tra la spalla e il collo proferiva minacce e successivamente insulti.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che a seguito dell'espulsione diretta il calciatore ha tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente arbitrale, punita dall'art. 36, comma 1, lett. a) con la squalifica minima di quattro giornate di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

29) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTIGLIONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CACIOLLA MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 31/10/2023

(Gara: CASTIGLIONE CALCIO – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 28/10/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023

La Asd Castiglione Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio calciatore Marco Caciolla, "reo" di aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose dopo essere stato espulso per doppia ammonizione.

La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che il Caciolla, dopo la notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, avesse offeso e minacciato il direttore di gara uscendo dal campo ed anche da fuori il perimetro di gioco; pertanto (la Società) alla luce di ciò, chiedeva una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 15/11/2023, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 26° della 2° frazione di gioco il calciatore Marco Caciolla veniva espulso per doppia ammonizione, sanzione comminata in entrambe le occasioni per aver interrotto una pericolosa azione di gioco avversaria; dopo la notifica del provvedimento di espulsione offendeva e minacciava ripetutamente il direttore di gara, offese che reiterava da fuori il terreno di gioco per il resto della gara.

Questa Corte ritiene che la condotta tenuta dal calciatore Caciolla nei confronti del direttore di gara sia stata giustamente sanzionata dal Giudice di 1° grado, la cui entità non merita di essere riformata, alla luce dell'art. 36, comma 1 lett. a) c.g.s.

Per tutto quanto detto, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

30) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIANO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DIOP MOUSTAPHA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 LND DEL 31/10/2023
(Gara: MONTEROTONDO 1935 – FIANO ROMANO del 29/10/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023

Con rituale reclamo, la società Fiano Romano ha impugnato la squalifica a cinque giornate di gara a carico del calciatore Moustapha Diop, sostenendo che il fallo da egli compiuto fosse stato conseguenti a insulti di tipo razzista e che il giocatore non aveva toccato l'arbitro benché avesse protestato nei suoi confronti. Chiedeva quindi una riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, infatti, veniva espulso per aver colpito con un pugno un avversario a palla lontana e, alla notifica dell'espulsione, afferrava la maglietta del direttore di gara che era costretto a indietreggiare.

All'uscita dal terreno di gioco aveva un alterco con i tifosi avversari.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che a seguito dell'espulsione diretta il calciatore ha tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, punita dall'art. 36, comma 1, lett. a) con la squalifica minima di quattro giornate di gara.

Non risulta peraltro allegato il video citato nel reclamo, sulla cui ammissibilità pertanto non è necessario decidere.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

31) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.15 C5 DEL 25/10/2023 (Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – TORRINO C5 VILLAGE del 20/10/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 21/11/2023

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico Torrenova ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo competente che le aveva comminato un'ammenda di euro 100,00 per aver iscritto in distinta, quale allenatore, il nominativo Sussa Sandra, non risultata tesserata per la società.

L'appellante lamenta che, invece, il tesseramento dell'allenatrice era stato inoltrato prima della disputa della gara in questione ed, a dimostrazione, allega la ricevuta rilasciata dal sistema con la dicitura espressa che la tesserata poteva prendere parte all'attività sportiva, nelle more del tesseramento, salva la responsabilità della società in caso di irregolarità nella trasmissione degli atti e conseguente rigetto della richiesta di tesseramento.

L'appello è fondato in quanto la circostanza rappresentata dalla società appare fondata e non rientra nei poteri del Giudice Sportivo e della Corte scrutinare la regolarità del tesseramento, attività affidata agli Uffici preposti dall'ordinamento federale che, ad oggi, non hanno comunicato alcunché sulla richiesta di tesseramento dell'allenatrice Sussa.

Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 24 novembre 2023

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli